



Istituto di Istruzione Superiore "Carlo Beretta"

Via G. Matteotti, 299 – 25063 Gardone V.T. (BS)

Tel 030 8912336 (r.a.) Fax 030 8916121

E-mail: bsis00600c@istruzione.it

www.iiscberetta.edu.it

CONTRATTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE

DESTINAZIONE

LOTTO

CIG:

Tra

L'Istituto di Istruzione Superiore "Carlo Beretta con sede a Gardone V.T. (BS), Via G. Matteotti, 299, C.F. 92008590173, di seguito denominato "Istituto Istruzione Superiore C. Beretta", legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore prof. Stefano Retali, nato a Piombino (LI) il 27/04/1961 - C.F. RTLSTN61D27G687H

E

L'Agenzia di Viaggio "**ragione o denominazione sociale**" con sede legale in **luogo** alla **Via indirizzo** - CAP. _____ - sede operativa in _____ - Via _____ - C.F. e P.I. _____, di seguito denominata "Agenzia", legalmente rappresentata da **nome e cognome**, nato a _____ il _____ - CF: _____.

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

L'agenzia organizzerà il viaggio di istruzione **destinazione e periodo**

Il programma di viaggio in fase di offerta ed in fase di definizione è parte integrante di questo contratto.

I partecipanti complessivi sono n. ____ **alunni + _ docenti in gratuità.**

Art. 2

La quota di partecipazione pro-capite **per gli studenti è pari ad euro** _____
per alunno pagante

Totale contrattuale comprensivo di nr _____ gratuità riservato a docenti accompagnatori è pari ad **euro** _____

Modalità di pagamento:

Acconto del 50% all'atto della conferma pari **ad euro** _____

Saldo a ricevimento fattura **euro** _____

Le spese di bonifico saranno a totale carico dell'Agenzia stessa.

Il codice univoco dell'ISTITUTO per l'emissione della fatturazione elettronica è FMAVZ

Art. 3

Qualora il pacchetto turistico venga cancellato prima della partenza da parte dell'Agenzia, l'Istituto avrà diritto al rimborso della somma di denaro già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal recesso o dalla cancellazione del viaggio, nonché del pagamento di una penale a titolo di risarcimento di tutti i danni dipendenti dalla mancata esecuzione del contratto.

Art. 4

L'Agenzia ribadisce, sotto la propria responsabilità, di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di viaggi di istruzione, con particolare riguardo alla C.M. n. 291 del 14/10/1992 e si impegna a rispettare tutto quanto sia contenuto nei documenti di gara e nel capitolato.

Prima della partenza l'Agenzia rilascerà all'Istituto i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli di trasporto).

Sui voucher saranno indicati il nome dell'istituto, l'entità del gruppo, i servizi prenotati ed il fornitore relativi al viaggio.

L'istituto, nella persona del docente referente accompagnatore, avrà cura di rilevare l'esatto numero dei partecipanti, nonché l'utilizzo dei servizi previsti, con apposita dichiarazione sottoscritta sui relativi documenti di viaggio.

Art. 5

L'Istituto nella persona del docente referente accompagnatore, avrà cura di verificare la rispondenza dei servizi e delle strutture a quanto previsto e contenuto nell'offerta. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto verrà comunicata immediatamente dal docente referente affinché l'Agenzia, che dichiara nel contesto del preventivo di offrire assistenza on-line h24, vi ponga tempestivamente rimedio.

Quando parte dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l'Agenzia predisporrà adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Istituto, oppure rimborserà quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.

Art. 6

L'Agenzia dichiara di aver stipulato con _____ polizze assicurative per la responsabilità civile e di assistenza al turista (n. _____ di primo rischio e n. _____ di secondo rischio) fino a €. _____ per evento come specificato nell'offerta in fase di gara.

Art. 7

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme del D.lgs. 17.03.95 n. 111, relativo all'attuazione della Direttiva n. 314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti con la formula "tutto compreso" e alle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea.

Il foro competente per eventuali controversie è il Tribunale di

Brescia.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Agenzia

L'Istituto